

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2009

che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista dell'eventuale iscrizione della sostanza BAS 650 F nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2009) 5369]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/535/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

almeno per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

(5) La presente decisione non pregiudica il diritto della Commissione di invitare il richiedente a presentare ulteriori dati o informazioni a chiarimento di alcuni punti del fascicolo.

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive di cui è autorizzata l'incorporazione nei prodotti fitosanitari.

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

(2) La società BASF SE ha presentato alle autorità dei Paesi Bassi il 26 settembre 2008 un fascicolo relativo alla sostanza attiva BAS 650 F con una domanda volta ad ottenere la sua iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE, il fascicolo riguardante la sostanza attiva di cui all'allegato della presente decisione, presentato alla Commissione e agli Stati membri ai fini dell'iscrizione di tale sostanza nell'allegato I della suddetta direttiva, soddisfa in linea di massima i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato II della medesima.

(3) Le autorità dei Paesi Bassi hanno comunicato alla Commissione che, in base a un primo esame, il fascicolo della sostanza attiva interessata sembra soddisfare i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE. Il fascicolo presentato sembra soddisfare anche i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione. Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il fascicolo è stato in seguito trasmesso dal richiedente alla Commissione e agli altri Stati membri e sottoposto al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Relativamente a un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, il fascicolo soddisfa anche i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato III della suddetta direttiva, tenuto conto degli usi proposti.

Articolo 2

Lo Stato membro relatore prosegue l'esame particolareggiato del fascicolo di cui all'articolo 1 e riferisce alla Commissione, quanto prima e comunque entro un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, le conclusioni del suo esame, unitamente alla raccomandazione in merito all'iscrizione o no della sostanza attiva di cui all'articolo 1 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e alle eventuali condizioni di tale iscrizione.

(4) La presente decisione ha lo scopo di confermare ufficialmente a livello comunitario che il fascicolo può essere considerato in linea di massima conforme ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato II e,

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2009.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

ALLEGATO

SOSTANZA ATTIVA OGGETTO DELLA PRESENTE DECISIONE

Denominazione comune, numero d'identificazione CIPAC	Richiedente	Data della domanda	Stato membro relatore
Codice di sviluppo: BAS 650 F CIPAC: (Non attribuito) Nome comune ISO: (Non attribuito)	BASF SE	26 settembre 2008	NL